

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

*modifica art.13 nel rispetto del DPCM 23 marzo 1995 ed in analogia col Decreto del Ministero
dell'Istruzione 16.12.2021*

Approvato con delibera del CDA n. 2 del 13 maggio 2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Riserva di posti

CAPO II - PROCEDIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO

Art. 4 - Concorsi pubblici

Art. 5 - Valutazione titoli

Art. 6 - Bando di concorso

Art. 7 - Pubblicità del bando

Art. 8 - Proroga, riapertura, modifica o revoca del bando

Art. 9 - Domanda di ammissione

Art. 10 - Requisiti per l'accesso al posto messo a concorso

Art. 11 - Commissioni esaminatrici

Art. 12 - Modalità di svolgimento dei lavori della Commissione e validità delle sedute

Art. 13 - Liquidazione dei compensi alla Commissione

Art. 14 - Ammissione dei candidati

Art. 15 - Prova preselettiva

Art. 16 - Prove di esame

Art. 17 - Svolgimento delle prove scritte

Art. 18 - Valutazione delle prove scritte

Art. 19 - Svolgimento delle prove pratiche

Art. 20 - Prova orale

Art. 21 - Formazione della graduatoria e relativa approvazione

Art. 22 - Accertamento dei titoli di preferenza e/o riserva

Art. 23 - Accesso agli atti della procedura concorsuale

Art. 24 - Selezioni per assunzioni a tempo determinato

ALLEGATI

Titoli di preferenza

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi e delle procedure di reclutamento del personale con rapporto di lavoro dipendente (di seguito indicato come 'Regolamento') nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia, dello Statuto Aziendale e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di comparto.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato tramite procedure di evidenza pubblica.

Art. 3 – Riserva di posti per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato

1. Nei concorsi pubblici, per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, operano le seguenti riserve:
 - a. riserva di posti a favore dei disabili o equiparati ai sensi della L. 68/99 nella misura di legge;
 - b. riserva di posti ai sensi del D.Lgs. 8/5/2001 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, e del D. Lgs. 31/7/2003 n. 236 nel limite del 30% dei posti messi a concorso rispettivamente a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze Armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
 - c. riserva dei posti di cui all'articolo 35, comma 3 bis del Dlgs n. 165/01;
 - d. eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento dell'indizione del concorso.
2. Il calcolo dei posti per le riserve sopra descritte è effettuato per difetto in caso di frazione di posto pari o inferiore a 0,50 e per eccesso qualora la frazione sia pari o superiore a 0,51; la frazione di posto residuale sarà computata in aggiunta o in diminuzione a seconda che sia stata calcolata per difetto o per eccesso, in occasione del ricorso alla graduatoria per ulteriori assunzioni.
3. Il numero dei posti riservati non può comunque superare il 50% dei posti messi a concorso. Nel caso che nella graduatoria vi siano alcuni idonei appartenenti a più categorie che danno origine a diversa riserva di posti, l'ordine di priorità risulta essere quello sopra descritto.

CAPO II - PROCEDIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO

Art. 4 – Concorsi Pubblici

L'Azienda Consortile Agro Solidale, anche al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, prevede le seguenti modalità di svolgimento delle prove, alternative tra loro a discrezionalità dell'Ente.

Entrambe le modalità assicureranno, in ogni caso, adeguata pubblicità della selezione nonché modalità di svolgimento che salvaguardino il profilo comparativo, l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove si ritenga opportuno, all'ausilio di sistemi anche automatizzati, diretti a realizzare forme di preselezione, potendosi prevedere che, in considerazione del numero dei candidati ovvero delle assunzioni in particolari profili professionali, l'Amministrazione dia corso ad una prova di preselezione, volta ad accertare le capacità del candidato allo svolgimento delle attività lavorative:

PRIMA MODALITÀ

Concorso pubblico per titoli e colloquio. Non è previsto lo svolgimento di alcuna prova scritta o pratica. I vincitori sono scelti sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio orale, teso a verificare le competenze del candidato relativamente al profilo per cui concorre. Ambo le fasi (valutazione titoli e colloquio) saranno valutate da un'apposita commissione. Il numero dei punti complessivi attribuiti ai titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio totale. I titoli potranno essere sia *di servizio* (attività già svolta presso amministrazioni pubbliche) che *di altra tipologia* (studi, pubblicazioni, appartenenza a specifiche categorie ecc.). Sommando i punteggi attribuiti ai vari titoli al punteggio del colloquio orale (che potrà avvenire anche in videoconferenza) si stilerà una graduatoria e si procederà all'assunzione.

SECONDA MODALITÀ

Modalità semplificata in ottemperanza al D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, in G.U. 31/05/2021, n. 128) Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". (21G00056) ([GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021](#)) - Capo III - "Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - art.10 "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale":

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

- a. *nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;*
 - b. *l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;*
 - c. *per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;*
- c-bis *conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.*

Art. 5 – Valutazione titoli

1. Nel caso in cui la procedura concorsuale preveda anche la valutazione dei titoli, i criteri per la valutazione degli stessi devono essere stabiliti dalla Commissione prima di procedere alla effettuazione della prova scritta.
2. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è così suddiviso dalla Commissione in relazione alle seguenti quattro categorie:

Nei concorsi di accesso alle categorie professionali A- B- C del CCNL EE.LL. o equivalenti:

Titoli di servizio: fino al 50% del totale;

Titoli di studio: fino al 50% del totale;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

Titoli vari: fino al 10% del totale;
Curriculum: fino al 10% del totale;

Nei concorsi di accesso alle successive categorie professionali:

Titoli di servizio: fino al 50% del totale;
Titoli di studio: fino al 50% del totale;
Titoli vari: fino al 20% del totale;
Curriculum: fino al 20% del totale;

È valutabile il servizio prestato presso enti pubblici o privati, svolto in categoria di inquadramento equivalente o superiore a quella propria del posto messo a concorso.

La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi fino a quelli via via precedentemente espletati.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è suscettibile di valutazione soltanto qualora risulti conseguito con votazione superiore alla sufficienza e la stessa risulti dalla dichiarazione prodotta; il relativo punteggio va attribuito proporzionalmente al voto conseguito per la parte del medesimo eccedente la sufficienza.

Sono altresì suscettibili di valutazione i titoli di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso anche non attinenti specificatamente alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento della stessa.

La valutazione dei titoli vari riguarda le pubblicazioni, le specializzazioni ed i corsi di perfezionamento su materie attinenti le funzioni del posto messo a concorso purché sia certificato il superamento della prova finale e di altri titoli attinenti, che non siano stati presi in considerazione nelle altre categorie di titoli.

La valutazione del curriculum culturale e professionale presentato dal candidato si effettua unicamente sugli eventi che non siano apprezzabili o lo siano solo parzialmente nelle precedenti categorie di titoli. I curricula dovranno essere redatti seguendo il formato europeo.

Nel caso in cui la procedura concorsuale preveda anche la valutazione dei titoli, la valutazione degli stessi è effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e/o pratiche ove previste e comunque prima della prova orale.

Nel caso in cui il concorso sia per titoli ed esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Art. 6 – Bando di concorso

1. La procedura concorsuale inizia con l'approvazione del bando di concorso. Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento è l'atto contenente la normativa applicabile al procedimento di specie. Deve essere approvato con determinazione dirigenziale e deve contenere:
 - a. il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e la categoria cui appartiene la posizione di lavoro ed il corrispondente trattamento economico;
 - b. il termine e le modalità di presentazione delle domande; tale termine non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
 - c. le modalità di comunicazione di:
 - i. ammissione/esclusione dal concorso;
 - ii. diario delle prove e relative sedi;
 - iii. ammissione e convocazione del candidato alle singole prove;
 - d. la tipologia delle prove cui verranno sottoposti i candidati;
 - e. le materie che costituiranno oggetto delle prove previste;
 - f. l'indicazione della votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - g. i requisiti che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione al concorso e al pubblico impiego;
 - h. la lingua straniera e le competenze informatiche la cui conoscenza è richiesta per il posto messo a concorso (obbligatorio solo per le procedure di reclutamento per rapporti di lavoro a tempo indeterminate);
 - i. se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;
 - j. i titoli che danno luogo a preferenza;
 - k. i titoli che danno luogo a precedenza ovvero le percentuali di posti riservati a particolari categorie di cittadini;
 - l. il periodo di validità della graduatoria;
 - m. l'ammontare e il modo di versamento della tassa di concorso;
 - n. il riferimento alla L. 10.4.91, n. 125, che garantisce pari opportunità fra donne ed uomini per l'accesso al lavoro;
 - o. l'informativa, ai sensi del DLgs. 196/2003, sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali dei candidati, anche per finalità analoghe a quelle del bando;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

- p. la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame che consentano ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri
2. Il bando di concorso deve inoltre contenere un fac-simile della domanda. Nel bando i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi alle prove muniti di un documento di identificazione valido.

Art. 7 – Pubblicità del bando

1. Il bando di concorso pubblico è pubblicizzato mediante:
- l'affissione all'Albo on-line dell'Azienda, per tutta la durata utile per la presentazione delle domande di ammissione;
 - diffusione in forma integrale tramite il sito web dell'Azienda;
 - pubblicazione – anche solo per estratto, contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande – nella Gazzetta Ufficiale/serie speciale Concorsi ed Esami.

Art. 8 – Proroga, riapertura, modifica o revoca del bando

1. È facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Di tale provvedimento viene data pubblicità secondo le modalità di cui all'art. 7.
2. È facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell'avviso di riapertura avviene con le modalità di cui all'art. 7.
3. È facoltà dell'Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, all'aumento o alla diminuzione dei posti da conferire prima dell'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati idonei alle prove scritte. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.
4. È facoltà dell'Amministrazione procedere con provvedimento motivato alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse precisando che non può essere rimborsata la tassa di concorso.

Art. 9 – Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice deve essere inoltrata all'Amministrazione con le modalità e agli indirizzi definiti nel bando di concorso, entro il termine fissato nel bando stesso. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, quest'ultimo, ove ricadente in giorno festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo utile.
2. L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Azienda, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
3. La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al bando di concorso.
4. La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato.
5. I candidati devono altresì dichiarare i titoli valutabili in loro possesso, seguendo le indicazioni del fac-simile.
6. Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata in originale l'attestazione di versamento della tassa di concorso, il cui ammontare è indicato nel bando.

Art. 10 – Requisiti per l'accesso al posto messo a concorso

1. È necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.94, n. 174 e successive modificazioni;
 - età non inferiore agli anni 18;
 - non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
 - non avere riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici;
 - idoneità fisica all'impiego;
 - per i concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

- essere in possesso dei requisiti specifici per il profilo messo a concorso
- l'avviso può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli sopra indicati, in relazione alle mansioni da svolgere.

Art. 11 – Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con delibera del CdA su proposta del Direttore.
2. Sono composte da un numero di membri, compreso il Presidente, non inferiore a tre. Le stesse sono presiedute, di norma, dal Direttore o da altro Funzionario dell'Azienda o da un Esperto esterno e sono composte da due esperti nelle materie oggetto del concorso anche interni all'Azienda.
3. Almeno un componente la Commissione, salva motivata impossibilità, deve essere di sesso femminile ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 546/93.
4. Le funzioni di Segretario sono affidate a dipendenti dell'Azienda, nominati contestualmente alla Commissione, appartenenti ad una categoria non inferiore alla C.
5. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria del posto messo a concorso.
6. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all'Amministrazione, scelte tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti.
7. Il Presidente della Commissione può essere scelto anche tra il personale in quiescenza, che non sia stato collocato a riposo da oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando. Eccezionalmente l'incarico di Presidente può essere affidato a Dirigenti o Funzionari apicali di altre pubbliche amministrazioni.
8. In base al numero dei partecipanti al concorso e con gli stessi criteri sopra indicati, possono essere nominate anche uno o più sottocommissioni.
9. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un Comitato di Vigilanza composto da un membro della Commissione o da due dipendenti dell'Azienda, di cui uno con mansioni di segretario.
10. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali.
11. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un componente della Commissione sia impedito a partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra persona secondo le modalità sopra descritte.
12. Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione, conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza.
13. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma da parte del C.d.A..
14. Non possono far parte delle Commissioni, né essere segretario, coloro che si trovano nelle seguenti situazioni di incompatibilità con i concorrenti:
 - i componenti dell'Assemblea Consortile, del Consiglio di Amministrazione del CdA e della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale dei Comuni consorziati;
 - coloro che ricoprono cariche politiche;
 - i rappresentanti sindacali o i rappresentanti delle Associazioni professionali;
 - parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché coloro che nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi;
 - coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego.
15. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la Commissione e dal segretario in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati.
16. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
17. Qualora ritenuto opportuno in relazione all'elevato numero di concorrenti il Dirigente competente può costituire un apposito Comitato di Vigilanza formato da personale addetto all'identificazione dei candidati.

Art. 12 – Modalità di svolgimento dei lavori della Commissione e validità delle sedute

1. Il Presidente convoca la prima riunione della Commissione. Una volta insediatasi la Commissione accerta la regolarità della propria costituzione e che non esistono i casi di incompatibilità di cui all'articolo precedente esaminando l'elenco

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

dei candidati ammessi anche con riserva al concorso. Stabilisce quindi quanto segue:

- il termine del procedimento, che non può essere superiore a sei mesi dall'espletamento delle prove scritte; tale termine può essere prorogato con giustificazione collegiale della Commissione stessa e motivata relazione;
 - la definizione delle caratteristiche di ciascuna prova d'esame, il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova e i criteri di valutazione delle prove al fine di assegnare le valutazioni che saranno espresse in forma aritmetica se non già indicate nel bando;
 - nei concorsi per titoli determina i criteri di valutazione (nonché delle tipologie e categorie di titoli) in modo completo e analitico;
 - le date delle prove se non già indicate nel bando.
2. La Commissione procede quindi all'espletamento delle prove scritte e/o pratiche, alla loro correzione. Per i candidati risultati idonei alle prove scritte e/o pratiche, la Commissione procede quindi alla valutazione degli eventuali titoli dopo lo svolgimento delle prove scritte e/o pratiche ove previste e comunque prima della prova orale. Procede quindi all'espletamento della prova orale per i candidati che abbiano superato le precedenti prove. Al termine dei propri lavori, la Commissione forma la relativa graduatoria e trasmette tutti gli atti del concorso al Direttore dell'Azienda per la successiva approvazione degli stessi.
 3. La Commissione espleta i propri lavori alla presenza di tutti i suoi componenti; soltanto per l'assistenza alle prove scritte e/o pratiche possono essere stabiliti da parte del Presidente dei turni fra i vari componenti, ad eccezione del Segretario che deve essere costantemente presente.
 4. La Commissione delibera a maggioranza di voti e le votazioni avvengono in forma palese e contemporanea. Non è ammessa l'astensione. Il commissario che dissenta dalla maggioranza ha diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del proprio dissenso.
 5. Nel caso di votazioni non unanimi relativi alle prove (scritte/pratiche/orali) la valutazione finale è espressa dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario.
 6. Delle sedute e delle operazioni in esse effettuate viene redatto verbale, a cura del Segretario, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

Art. 13 - Compenso base

1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per il reclutamento del personale viene corrisposto un compenso base lordo dipendente differenziato come segue:
 - a) euro 1.004,00 - presidente;
 - b) euro 836,96 - componente;
2. Il compenso lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all'art. 13, comma 1, è pari a euro 669,32.

Art. 13 bis - Compenso integrativo

1. Salvo quanto disposto dall'art. 13, a ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi viene corrisposto un compenso integrativo lordo dipendente pari ad euro 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

Art. 13 ter - Limiti del compenso

1. I compensi di cui agli articoli 13, 13 bis e 13 quater non possono eccedere euro 8.206,80.
2. I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del venti per cento per i presidenti, nonché ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Art. 13 quater - Compenso per le procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale

1. Nel caso di procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale, ai componenti delle commissioni giudicatrici compete il compenso base previsto dall'art. 13 e il compenso integrativo previsto dall'art. 13 bis, ridotti del trentacinque per cento.

Art. 13 quinquies - Compenso in caso di sottocommissioni

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 13 o dall'art. 13 quater, ridotto del cinquanta per cento.
2. I compensi integrativi di cui all'art. 13 bis sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 13 ter.

Art. 13 sexies - Dimissioni e decadenza dell'incarico

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

1. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi base previsti all'art. 13 o all'art. 13 quater sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. In caso di più sedute di commissione nello stesso giorno ne viene conteggiata comunque una al giorno.

Art. 14 – Ammissione dei candidati

1. Sono esclusi dal concorso gli aspiranti la cui domanda non indichi il nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio del candidato, e ove manchi la sottoscrizione.
2. Deve essere data comunicazione ai candidati non ammessi dell'avvenuta esclusione con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dal concorso medesimo.
3. Altresì, in caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta con determinazione del Direttore l'ammissione con riserva dei candidati a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati.
4. Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 15 – Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande sia tale da non consentire l'espletamento del concorso in tempi rapidi, esso può essere preceduto da una prova preselettiva di tipo attitudinale e/o professionale.
2. L'eventualità dell'espletamento della prova preselettiva viene stabilita nel bando in relazione alla tipologia di concorso.
3. L'ammissione alla prova preselettiva viene disposta con apposito provvedimento dirigenziale, e comunicata ai candidati contestualmente all'invito alla prova non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.
4. L'elenco dei candidati idonei viene formato a seguito della prova preselettiva e tiene conto delle risposte esatte fornite ai quesiti proposti.
5. Alle successive prove di esame sarà ammesso, seguendo l'ordine di graduatoria, un numero di candidati pari ad almeno dieci volte il numero dei posti previsti dal bando.
6. L'espletamento della prova preselettiva può essere affidato anche ad Aziende specializzate in selezione del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 16 – Prove d'esame

1. Le prove di esame si distinguono in prova scritta e prova orale.
2. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando di concorso secondo le modalità descritte nel successivo art. 20.
3. Le prove si intendono superate con la votazione di 21/30 o equivalente.
4. Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose secondo le norme di legge.
5. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso di norma non meno di dieci giorni prima dell'inizio di esse.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione di norma non meno di sette giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 17 – Svolgimento delle prove scritte

1. La Commissione giudicatrice provvede a determinare il contenuto delle prove scritte nelle ore immediatamente antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle prove stesse.
2. La Commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in appositi plichi che vengono sigillati e conservati, privi di contrassegni, da parte della Commissione stessa sino al momento dell'inizio della prova.
3. La Commissione giudicatrice può avvalersi dell'apporto di personale addetto alla sorveglianza o di altro personale necessario per tutte le operazioni di concorso incaricato con apposito provvedimento dell'Amministrazione.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, se il concorso ha luogo in più plessi, viene proceduto all'identificazione dei concorrenti, mediante accertamento della loro identità personale.
5. Una volta effettuata l'identificazione dei candidati e riscontrato il numero dei candidati presenti alla prova, il Presidente fa constatare l'integrità dei plichi o del plico contenenti le prove d'esame; invita uno o più candidati ad effettuare il sorteggio della prova, dandone lettura, unitamente alle tracce delle prove non estratte. Comunica agli altri

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

eventuali plessi il numero della prova estratta e in ogni sede viene data lettura della traccia estratta unitamente a quelle non estratte.

6. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare fra loro verbalmente o per iscritto. Non è consentita l'utilizzazione di telefoni cellulari e di qualsiasi apparecchiatura multimediale.
7. I candidati non possono inoltre consultare testi di qualunque specie o appunti; è discrezione della Commissione consentire la consultazione di testi di legge non commentati, dizionari della lingua italiana o altri strumenti in relazione alla specificità del profilo professionale. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque risulti aver copiato tutto o in parte la prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
8. La Commissione giudicatrice o il Comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
9. Gli elaborati – pena la loro nullità – debbono risultare privi di qualsiasi contrassegno tale da pregiudicare l'anonimato dei concorrenti.
10. Qualora la prova di esame consista nella risoluzione di quiz con risposta preconstituita, la Commissione dovrà provvedere alla predisposizione degli stessi ed alla loro stampa in numero pari ai candidati previsti, effettuando tutte le operazioni necessarie per garantire la assoluta segretezza delle prove anche durante le varie fasi di riproduzione delle copie. Dovrà essere inoltre predisposta una copia dei quiz oggetto dell'esame con l'indicazione delle risposte esatte, che verrà sigillata in apposito plico custodito a cura del Presidente della Commissione.
11. Nel caso di due prove scritte (ove la valutazione venga effettuata solo dopo la seconda prova scritta), oltre al consueto materiale (consistente solitamente in una penna biro, in una busta piccola ed in un cartoncino per le generalità del candidato, oltre ad eventuali fogli per l'espletamento della prova), al candidato è consegnata una busta grande munita di linguetta staccabile per ciascuna prova; tali buste dovranno essere identificabili come relative alla prima o alla seconda prova.
12. Il candidato dopo aver svolto ciascuna prova mette l'elaborato unitamente alla busta piccola contenente le generalità, debitamente sigillata, nella busta grande astenendosi da qualunque segno che potrebbe portare all'identificazione del candidato stesso. All'atto della consegna, verrà apposto a cura della Commissione stessa o del personale di sorveglianza, il numero identificativo del candidato rilevabile dall'elenco utilizzato per l'identificazione sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire esclusivamente attraverso la numerazione le buste appartenenti allo stesso candidato.
13. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova scritta, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice o dal personale di sorveglianza alla presenza di almeno due componenti della Commissione, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti all'ultima prova, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
14. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione ed i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo Comitato di Vigilanza e da questi trasmessi alla Commissione al termine delle prove scritte. Per quanto riguarda i candidati disabili, la Commissione procederà preventivamente ad adeguare le modalità di svolgimento delle prove scritte, secondo quanto richiesto dagli interessati ed in ottemperanza a quanto già previsto nel bando di concorso, in modo da garantire agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità.

Art. 18 – Valutazione delle prove scritte

1. Nella correzione delle prove scritte, qualora la Commissione ritenga che un elaborato non abbia conseguito la votazione minima richiesta, potrà non esprimere la votazione mediante un voto aritmetico ma esprimere unicamente il giudizio sintetico di non idoneità.
2. Nel caso di due prove scritte (ove la valutazione venga effettuata solo dopo la seconda prova scritta), la Commissione decide da quale delle due prove iniziare la correzione, al fine di accelerare i propri lavori. Per i candidati che non conseguano l'idoneità nella prima prova corretta, non è necessario procedere alla correzione della successiva prova.
3. Prima di iniziare la correzione delle prove, la Commissione constata l'integrità dei sigilli apposti sul plico ove sono contenuti gli elaborati; procede quindi all'apertura in modo casuale delle sole buste grandi assegnando alle stesse un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun elaborato, e sulla busta piccola che, contenendo le generalità del candidato, rimane chiusa.
4. La correzione e la relativa valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente da parte della Commissione. Qualora la correzione avvenga in più sedute, viene provveduto, al termine di ognuna di esse, alla chiusura degli elaborati

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

corretti e da correggere, nonché delle buste piccole già numerate, in apposito plico che viene debitamente sigillato.

5. Terminata la correzione di tutti gli elaborati, viene predisposto un elenco riportante le votazioni assegnate.
6. Nella correzione delle prove scritte la Commissione potrà avvalersi di strumenti informatici e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure di correzione.

Art. 19 – Svolgimento delle prove pratiche

1. Per lo svolgimento delle prove pratiche i concorrenti hanno a disposizione identici materiali, macchine o attrezzi dello stesso tipo e quanto altro sia necessario allo svolgimento della prova, con la garanzia di condizioni di parità.
2. Le prove pratiche sono effettuate garantendo, ove possibile, l'anonimato dei candidati. Nel caso di prove per le quali non sia possibile tale garanzia, le stesse vengono espletate con le modalità previste per la prova orale.
3. Per quanto riguarda i candidati disabili che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, la Commissione procederà preventivamente ad adeguare le modalità di svolgimento delle prove pratiche, tenendo conto del tipo di handicap, in modo da garantire agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità.

Art. 20 – Prova orale

1. L'ordine di ammissione alle prove orali viene sorteggiato prima dell'inizio delle prove stesse.
2. I candidati sono convocati al colloquio previa estrazione a sorte della lettera alfabetica da cui iniziare.
3. Il colloquio viene effettuato nei casi previsti dal bando e con le modalità previste dalla Commissione.
4. I colloqui devono svolgersi in un locale aperto al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, con che sarà affisso nella sede di esame.

Art. 21 – Formazione della graduatoria e relativa approvazione

1. Al termine di tutte le sedute dedicate alla prova orale, la Commissione effettua la somma dei punteggi per titoli e delle prove scritte e/o pratiche, e procede alla formazione della graduatoria finale provvisoria.
2. La graduatoria finale provvisoria viene trasmessa unitamente ai verbali e agli atti dei propri lavori al Direttore.
3. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando, al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte/pratiche - se sono più di una - e il voto conseguito nella prova orale.
4. La graduatoria definitiva viene approvata con determinazione dirigenziale; essa costituisce l'atto conclusivo della procedura concorsuale, viene pubblicata nell'Albo Aziendale on-line e ne può essere presa visione presso la sede dell'Azienda.
5. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per l'eventuale impugnativa.
6. La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente per l'eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente alla approvazione della graduatoria medesima.
7. La graduatoria del concorso è unica; una volta individuati i concorrenti che, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, debbono essere dichiarati vincitori in quanto beneficiari di una delle riserve previste dal bando di concorso, e i concorrenti che, ugualmente secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, debbono essere dichiarati vincitori dei rimanenti posti messi a concorso, verrà proceduto, con apposito provvedimento, all'assunzione degli stessi secondo l'ordine della graduatoria, evidenziando i riservatari.
8. Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato possono essere utilizzate entro i termini di validità anche per eventuali assunzioni a tempo determinato per le causali previste dai contratti collettivi di lavoro. Il candidato che non si renda disponibile all'assunzione a tempo determinato conserva la posizione in graduatoria per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 22 – Accertamento dei titoli di preferenza e/o riserva

1. Per i candidati utilmente collocati in graduatoria che siano a pari merito con altri candidati viene provveduto d'ufficio alla verifica dei titoli di preferenza, dichiarati e dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Analogo procedimento viene seguito per la verifica dei titoli che danno luogo alle varie riserve di legge.

Art. 23 – Accesso agli atti della procedura concorsuale

1. È consentito l'accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale.
2. I verbali della Commissione Giudicatrice, una volta approvati da parte della Direzione del Personale, possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di accesso agli atti e documenti amministrativi.

3. La tutela della riservatezza dell'autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso.
4. I candidati hanno diritto di accesso ai documenti e possono prendere visione ed ottenere copia degli elaborati degli altri candidati previo pagamento delle sole spese di riproduzione.

Art. 24 - Selezioni per assunzioni a tempo determinato

L'Azienda consortile può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei casi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.

Art. 25 - Norma di chiusura del regolamento

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento all'Avviso pubblico del concorso per il reclutamento del personale in corso quale *lex specialis* e, pertanto, prevalente rispetto alla disciplina regolamentare.

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati e i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso i Comuni dell'Ambito Territoriale S01-3;
18. aver prestato servizio nel profilo del posto messo a concorso nell'ambito dei Lavori Socialmente Utili;
19. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
20. gli invalidi ed i mutilati civili;
21. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di punteggio e/o di titoli di preferenza, la stessa è determinata dalla minore età.